



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ALBERTO GIUSTI	Presidente
LAURA TRICOMI	Relatore
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
ELEONORA REGGIANI	Consigliere

Oggetto:

IMMIGRAZIONE

Ud.20/02/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8275/2024 R.G. proposto da:

██████████ elettivamente domiciliato in TARANTO ██████████
██████████ DOM. DIG., presso lo studio dell'avvocato
██████████ che lo rappresenta e difende, come da
procura speciale in atti.

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL' INTERNO

-intimato-

avverso il DECRETO del TRIBUNALE di ROMA n. 60056/2022
depositato il 15/03/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025
dal Consigliere LAURA TRICOMI.

RILEVATO CHE:



1.- Con ricorso tempestivamente depositato il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato l'attribuzione dello *status* di rifugiato, della protezione sussidiaria e di forme complementari di protezione.

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso.

Il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non aveva avanzato istanza di audizione giudiziale in maniera precisa e motivata allegando circostanze specifiche da approfondire.

Ha concluso che non emergevano elementi atti a fondare l'accoglimento delle domande di protezione internazionale perché «Dall'audizione emerge un contesto di estrema povertà da cui il ricorrente decideva di fuggire, avendo importanti difficoltà nel sostenere economicamente la propria famiglia d'origine. Ebbene, tale circostanza, non rileva ai fini *de quibus*, posto che non si è in presenza di una persecuzione, da intendersi come grave violazione dei diritti umani. Le difficoltà economiche difatti non assurgono a presupposto del riconoscimento della protezione internazionale. Quanto alla richiesta di protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a), b) e c) del D.LGS. n° 251 del 2007, è necessario che il richiedente rischi, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Alla luce di tutte le considerazioni già espresse, non si ravvisano fondati motivi per ritenere che se il ricorrente ritornasse nel Paese d'origine correrebbe il rischio effettivo di subire un danno grave, tale da poter legittimamente condurre al riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dalle lettere a) (ipotesi nemmeno evocata come ipotesi astratta) e b) (non avendo il ricorrente manifestato alcun timore in tal senso) dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007.» (fol.3)

Ha aggiunto che anche la protezione sussidiaria di cui alla lettera c) dell'art. 14 D.LGS. n° 251 del 2007 doveva essere esclusa perché le COI esaminate (2021-2023) consentivano di escludere che vi fosse una situazione di violenza indiscriminata tale da far ragionevolmente ritenere



che il ricorrente, se rimpatriato in Bangladesh, avrebbe corso un rischio effettivo di minaccia grave e individuale alla vita.

Il Tribunale ha respinto la domanda di protezione complementare sul rilievo che il ricorrente aveva provato solo occasionali attività lavorative e documentato poche rimesse di danaro in favore dei familiari in patria. Ha ritenuto che ciò non fosse sufficiente a integrare i presupposti per riconoscere la protezione speciale di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08 come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020, a fronte dell'indeterminatezza della fonte di guadagno (in considerazione anche del periodo di tempo che il ricorrente ha trascorso in Italia), in assenza di qualsiasi altro indizio di integrazione sociale e di allegazioni e documenti attestanti la sussistenza di legami affettivi in Italia che renderebbero il rimpatrio contrastante col diritto al rispetto della vita privata e familiare, o ancora di eventuali esperienze traumatiche subite durante il percorso migratorio e debitamente certificate da una struttura sanitaria pubblica.

Il cittadino straniero ha presentato ricorso per cassazione con due motivi.

L'Amministrazione è rimasta intimata.

Non sono state depositate memorie.

È stata disposta la trattazione camerale.

CONSIDERATO CHE:

2.- Il primo motivo denuncia la violazione dell'art.14, lett. c) del d.lgs. n.251/2007. Si deduce che il Tribunale ha completamente ommesso di indagare il pur rappresentato fenomeno dell'usura in Bangladesh, e la allegata condizione di "debitore", che aveva reso grave la permanenza nel paese di origine.

Il primo motivo è fondato e va accolto.

Come già affermato da questa Corte, qualora il richiedente la protezione internazionale allegghi di avere contratto un ingente debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, il giudice deve valutare unitariamente il racconto (anche alla luce delle



Linee Guida per l'identificazione delle vittime di tratta redatte dall'UNHCR) e disporre l'audizione del ricorrente, per verificare se quanto subito possa essere qualificato come atti di persecuzione o trattamenti inumani e degradanti; ne consegue che, ove alla luce di pertinenti ed aggiornate informazioni sul paese d'origine e sui paesi di transito (specificamente relative alla configurazione del fenomeno del vincolo debitorio e della riduzione in servitù o sfruttamento lavorativo) si possa escludere il rischio che il ricorrente sia nuovamente sottoposto a forme di sfruttamento o ad altri trattamenti inumani o degradanti in ragione del vincolo debitorio, è necessario valutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti, anche se subiti nel paese di transito, giustifichi il riconoscimento della protezione complementare (tenendo conto della complessiva condizione del richiedente, da considerare all'attualità) (Cass. n. 11027/2024).

Nel caso di specie, il ricorrente aveva dichiarato di aver lasciato il proprio Paese di origine in ragione dell'estrema povertà provocata dalle inondazioni, che avevano colpito la sua famiglia, e di aver timore di rientrare in Bangladesh a causa delle minacce subite per la restituzione del debito usurario richiesto per espatriare.

Il Tribunale ha ritenuto credibile il racconto del ricorrente, relativo all'assunzione di prestiti usurari, ma non ha compiuto alcun approfondimento istruttorio sul punto e non ne ha valutato la possibile rilevanza, né in relazione alla domanda di protezione internazionale, né con riferimento alla domanda di protezione speciale; il Tribunale non ha adempiuto all'obbligo di cooperazione istruttoria sui riflessi di "asservimento" personale per i debiti contratti in Bangladesh, tale da attingere la soglia della "riduzione in schiavitù per debiti", così da costituire presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale, in quanto causa di pericolo di persecuzione, diffusa nel costume locale e tollerata dalle autorità statali; essa si differenzia dalla migrazione per ragioni economiche poiché, nel primo caso, l'espatrio non persegue un miglioramento economico, ma si rende necessario al fine di evitare trattamenti inumani o gravemente dannosi per la persona; con la conseguenza che, ove sia stato dedotto tale pericolo, il giudice deve svolgere d'ufficio gli accertamenti necessari a verificare che le leggi o i



costumi del paese di provenienza siano tali da autorizzare o tollerare tale pratica (Cass. n. 18188/2023; Cass. n. 8959/2022; Cass. n. 29142/2020).

Ne consegue che la decisione impugnata va cassata con rinvio affinché il Tribunale proceda nei sensi prima indicati.

3.- Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis/ Violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4), per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, art. 11 lett. a), e art. 13, e degli artt. 737, 738 e 135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, nonché dell'art. 111 Cost., comma 6"

Il ricorrente censura l'omesso esame da parte del Tribunale dell'altra questione posta a fondamento della fuga, ossia le ragioni legate ai mutamenti climatici, nonostante il ricorrente abbia dichiarato di essere praticamente un "migrante ambientale".

Il secondo motivo è inammissibile perché è svolto in maniera generale ed è riferito alla condizione climatica del Paese, senza specifici riferimenti alla personale situazione del ricorrente.

4.- In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, inammissibile il secondo; il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese anche del grado di legittimità.

P.Q.M.

- Accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 20 febbraio 2025.

Il Presidente
Alberto Giusti

